



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 28/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, DEI COEFFICIENTI E DELLE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2022

Il giorno 28/04/2022, alle ore 20:45, nella Sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta Pubblica ed in seconda convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come da regolamento.

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, BORGONOVO GABRIELE, PILATI SILVIA, ZANINELLI MICAELA, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
CAPITANIO MAURO	X		DEVIZZI IVANO LUIGI	X	
BORGONOVO RICCARDO MARIO	X		BRAMATI ANTONIO	X	
MANDELLI ANTONIO	X		BOSSI CLAUDIO		X
SIPIONE EMILIA		X	ADAMI GIORGIO		X
MUSETTA DANIELA	X		FACCIUTO FRANCESCO	X	
GHEZZI FABIO		X	MOTTA VALERIA	X	
CAVENAGHI GABRIELE	X		TRUSSARDI CARMEN	X	
TOFFANIN DEBORA	X		COLOMBINI CHIARA MARIA	X	
CAMPISI GIOACCHINO	X				

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 13

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Assessore al Bilancio: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.

Dichiara, quindi aperta la discussione, riportata nel resoconto integrale della seduta.

Presidente del Consiglio comunale: Non essendoci richieste di intervento, pone in votazione la proposta di delibera, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il vigente comma 27 dell'art.14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che: *“sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: ...f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi...”*;
- l'art. 149 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, dispone che: *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;
- l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97 dispone che: *“...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, commi da 641 a 702, della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito e regolato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della legge n. 147/20123 i quali prevedono che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;
- l'art. 1, co. 683, della citata legge n. 147/2013 che dispone: *“Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- stante l'esporto quadro normativo, si ritiene che competa al Comune, per mezzo del proprio Consiglio comunale, disporre e disciplinare il quadro tariffario e le agevolazioni ai fini del tributo e per l'anno in oggetto quale esercizio di funzione fondamentale attribuita per legge, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), per omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- tale metodo è stato applicato per il Piano per la predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e le tariffe della tassa sui rifiuti degli anni 2020 e 2021 (per il Comune di Concorezzo: deliberazioni del Consiglio comunale n. 41 del 3 agosto 2020, n. 29 e n. 30 dell'8 marzo 2021);
- con la delibera n. 363/2021/R/rif, l'ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)
- l'articolo 6 del metodo tariffario MTR-2 conferma, per quanto riguarda il metodo di calcolo delle tariffe, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio e l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: a) suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; b) determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il D.P.R. n. 158/1999 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il Consiglio comunale ha approvato, con la deliberazione n. 29 del 30 giugno 2020, il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, e lo ha modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 40 del 3 agosto 2020, n. 50 del 23 settembre 2020, n. 28 dell'8 marzo 2021, n. 58 del 30 giugno 2021 e n. 8 del 23 marzo 2022;

Considerato che il metodo tariffario sui rifiuti MTR-2 prevede che:

Obiettivi del metodo tariffario MTR-2, sono:

- la garanzia della sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate;
- il miglioramento dell'efficienza complessiva delle gestioni, mediante la possibilità di incrementi tariffari superiori al tasso di inflazione programmata (per incrementi di qualità o per ampliamenti del perimetro gestionale) e la facoltà di valorizzare costi operativi di carattere incentivante, associati a specifici obiettivi;
- l'incentivazione della possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, adottando meccanismi di sharing sugli altri ricavi, per ripartire benefici tra operatori e utenti;
- il rafforzamento dell'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, grazie a modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- la promozione del conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, tramite adeguate forme di incentivazione e all'eventuale attivazione di meccanismi di perequazione;
- lo sviluppo e consolidamento della capacità di coordinamento nell'ambito degli assetti istituzionali locali, mediante la progressiva razionalizzazione delle procedure necessarie e degli atti richiesti;
- il potenziamento della capacità di programmazione economico-finanziaria del settore, definendo un orizzonte di programmazione quadriennale fermo restando l'aggiornamento annuale delle tariffe;
- la promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale), di gestire integralmente i rifiuti, disponendo la elaborazione di informazioni economico-finanziarie a supporto delle valutazioni in sede di programmazione, nonché l'adozione di un meccanismo perequativo che rafforzi gli incentivi verso la realizzazione delle tecnologie maggiormente desiderabili;

In sintesi, il provvedimento, che segue i documenti di consultazione n. 196/2021/R/rif e n. 282/2021/R/rif:

- conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi e fissa i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- introduce una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, al fine di favorire ulteriormente il riequilibrio della dotazione impiantistica, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, in funzione della gerarchia per la gestione dei rifiuti;
- introduce alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:
 - rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
 - configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020;
 - tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità e alla contestuale necessità di garantire la copertura dei costi aggiuntivi ai medesimi riconducibili;

- prevede:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- disciplina le procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati;

Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale

- il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è pari alla somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso e di costo variabile;
- la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni;
- le componenti di tariffarie del servizio integrato per la determinazione delle entrate di riferimento comprendono: costi operativi; costi d'uso del capitale; componenti a conguaglio di annualità pregresse;
- i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte: nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
- in ciascun anno 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso sono definiti:
 - l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
 - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99;
- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge n. 248/2007;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annuale che tiene conto, ai sensi dell'MTR-2:
 - del tasso di inflazione programmata;
 - del miglioramento della produttività (secondo un coefficiente di recupero di produttività determinato dall'Ente territorialmente competente in ragione del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il benchmark di riferimento, nonché del livello dei livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo);
 - nei casi di scostamenti attesi riconducibili al D. Lgs. n. 116/2020, in materia di rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
 - per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario;

Procedura di approvazione

- per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.
- gli organismi competenti validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e trasmettono all'Autorità:
 - la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
 - con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (entro 30 giorni dal termine previsto per legge per l'approvazione della TARI), ovvero le tariffe di accesso agli impianti;
 - l'Autorità, verifica la coerenza regolatoria degli atti e dati trasmessi e li approva o li approva con modificazioni (anche disciplinando gli effetti delle stesse): fino all'approvazione si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti;

Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

- Per l'aggiornamento biennale, cui provvedere sulla base delle indicazioni metodologiche

che verranno stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità medesima:

- l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" o "intermedi".

- Gli organismi competenti (d'accordo con il gestore) possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria in caso di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi del piano;

Meccanismi di garanzia

- in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario o nell'aggiornamento biennale del medesimo gli organismi competenti provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari e informandone l'Autorità;
- gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995;
- qualora l'inerzia si protragga fino al termine utile vengono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- resta comunque salva la facoltà per gli organismi competenti di valutare nuove predisposizioni tariffarie al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- in caso di inerzia dell'organismo competente, il gestore dà comunicazione all'Autorità del piano economico finanziario predisposto (o dell'aggiornamento biennale) informando contestualmente il medesimo organismo;
- l'Autorità, a sua volta, provvede a diffidare l'organismo competente, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995;

Considerato che il quadro in merito alla gestione del servizio rifiuti è il seguente:

- la definizione, la classificazione e la gestione dei rifiuti sono trattate nella parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- i rifiuti sono classificati in base alla loro origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e in base alle caratteristiche in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;
- i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (trasposti nel D. Lgs. n. 152/2006, art. 179, dalla direttiva 2008/98/CE del 19 novembre, art. 4) consistono in ordine decrescente in: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo, per es. il recupero di energia; smaltimento;
- il recente D. Lgs. n. 116/2020, in attuazione delle direttive UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e in attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ha ridefinito la nozione di rifiuti urbani e speciali;
- per la nuova definizione di rifiuto urbano (art. 1, c. 9 – modifica art. 183 D.Lgs n. 152/2006), sono tali:
 - 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
 - 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- dalla definizione di rifiuto urbano sono esclusi (art. 183, c. 1) i rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.
- il D. Lgs. n. 116/2020 ha abrogato (art. 1, c. 24, D. Lgs n. 116/2020):
- il potere dei comuni di stabilire i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani (art. 198, comma 2, lett. g, D. Lgs n. 152/2006) abrogazione del potere di assimilazione (art. 1, c. 23, D. Lgs n. 116/2020);
 - il compito dello Stato di stabilire i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (art. 195, comma 2, lett. e, D. Lgs n. 152/2006);
- uno degli aspetti più rilevanti della nuova disposizione attiene all'assimilazione:
- i rifiuti non domestici sono urbani solo se hanno i requisiti di legge;
 - vi è uniformità nei criteri per individuare i rifiuti urbani delle utenze non domestiche;
 - non sono rifiuti assimilati i rifiuti delle industrie e delle attività agricole e connesse;
 - non ci sono più limiti quantitativi nell'individuare i rifiuti urbani per via di assimilazione;
- coerentemente con tale opzione sull'assimilazione, all'art 198 del D. Lgs n. 152/2006, il nuovo comma 2-bis stabilisce che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani;
- all'art. 238, comma 10, del D.Lgs n. 152/2006 viene stabilito che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;
- per quanto riguarda le decorrenze, la nuova definizione di rifiuti urbano si applica a partire dal 1° gennaio 2021, mentre è entrata in vigore dal 26 settembre 2020 l'esclusione dalla definizione di rifiuto urbano di quelli delle attività della produzione ed agricole (lettera b-sexies, art. 1, c. 9, D. Lgs n. 116/2020), l'abrogazione del potere di assimilazione, la possibilità di uscire dal servizio pubblico per l'avvio al recupero, la riduzione per i rifiuti avviati al recupero;

Vista la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio;

Considerato che

- entro il 31 marzo 2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
- Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;

• Schema IV: livello qualitativo avanzato.

- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A);

Visto che all'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, è previsto che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio con la società partecipata CEM Ambiente SpA e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che consente di inquadrare l'Ente nello *Schema regolatorio 1 "livello qualitativo minimo"*;

Considerato che, con apposito provvedimento adottato nella seduta odierna, si è deliberato di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo lo *Schema 1 "livello qualitativo minimo"* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;

Dato atto che:

- nel territorio del Comune di Concorezzo il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani, raccolta differenziata e servizi connessi è gestito secondo la formula dell'in house providing da CEM Ambiente SpA;
- il soggetto gestore del servizio integrato di igiene urbana è conseguentemente rappresentato da CEM Ambiente SpA;
- CEM Ambiente esegue servizi e lavori ed effettua forniture per i comuni soci nel rispetto di un Capitolato Tecnico Prestazionale contenente le specifiche organizzative alle quali attenersi, approvato da ciascun Consiglio comunale contestualmente all'affidamento in house dei servizi: analogamente, le aziende esecutrici dei vari servizi e affidatarie delle forniture, eseguono i lavori nel rispetto di diversi capitolati d'appalto predisposti da CEM;
- nei comuni della Regione Lombardia non è stato costituito un Ente di governo dell'Ambito;
- l'Ente Territorialmente Competente (ETC) all'approvazione del piano economico finanziario (PEF) predisposto dal soggetto gestore è il Comune di Concorezzo;
- il Comune di Concorezzo determina e applica le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), con le quali sono coperti i costi dei servizi integrati di gestione dei rifiuti;
- il gestore di detti servizi, CEM Ambiente SpA, ha effettuato le attività di competenza e, segnatamente, ha provveduto a:
 - allocare le componenti di costo riconoscibili per le annualità 2022-2025;
 - predisporre il PEF grezzo, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità con le parti di propria competenza;
 - determinare le componenti a conguaglio relativa alle annualità pregresse;
 - calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa);
- la peculiare modalità di gestione assicurata da CEM Ambiente SpA, prevede che la stessa si occupi in primo luogo - in nome e per conto dei Comuni soci - di pianificare, progettare, coordinare, ottimizzare e controllare la corretta esecuzione dei servizi svolti sul territorio, svolgendo in forma diretta alcune attività e servizi quali la conduzione della Stazione di Trasferimento rifiuti, del Centro Multimateriale e di tutti gli impianti autorizzati in regime ordinario di proprietà, con particolare riferimento alle piattaforme ecologiche, le attività di controllo dell'andamento dei servizi, e i servizi di supervisione e organizzazione correlati al ciclo integrato dei rifiuti urbani, la gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica, carta/cartone, vetro, ferro/ alluminio, legno, etc.);
- la concreta esecuzione dei servizi sul territorio, è affidata in parte alla propria controllata CEM Servizi S.r.l., *soggetta a direzione e coordinamento del socio unico CEM Ambiente SpA* e in parte a soggetti terzi individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, fatti salve - in entrambe le configurazioni - le medesime condizioni tecnico-operative ed economiche e nel rispetto - in ogni caso - dei principi sanciti dalla norma comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi;

Considerato che, con riferimento alla struttura tariffaria:

- il sistema tariffario della tassa sui rifiuti si articola in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti fisse del costo del servizio di gestione dei rifiuti e una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti che definisce le componenti variabili di tale costo;
- si articola, altresì, in utenze domestiche e utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche e utenze non domestiche), per la determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;
- per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013;
- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- per la semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 363/2021/R/rif di ARERA confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 29 (ventinove) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- i coefficienti e i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
- per l'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 363/2021/R/rif rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999 per commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;
- la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";
- anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Atteso che

- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio comunale assunta nell'odierna seduta, con cui è stato validato e approvato il Piano per la predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riferita alle annualità 2022-2025 (PEF 2022-2025), i cui contenuti si intendono qui integralmente trasposti, fornisce le indicazioni generali sui costi necessari alla successiva determinazione delle tariffe;
- le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e dalla tipologia di attività svolte, tenuto altresì conto dei dati e degli elementi a disposizione del Comune e dei criteri individuati nel regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

- ad oggi il gestore non ha comunicato alcun dato circa la ripartizione tra utenza domestica e utenza non domestica delle quantità di rifiuti prodotti né sono stati rinvenuti altre informazioni, studi o dati puntuali o statistici, sulla base dei quali ripartire le citate quantità totali di rifiuti prodotti tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- i costi fissi e i costi variabili sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche utilizzando i dati dell'articolazione del gettito della tassa rifiuti dell'anno 2015;

Rilevato che il PEF prevede, per l'anno 2022, le componenti di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, compresi quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico) da riconoscere in tariffa, evidenziando la natura fissa o variabile di ciascuna di esse per un importo complessivo pari a € 1.658.403,00, così suddiviso:

componenti di costo variabile per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:	€ 989.642,00
componenti di costo fisso per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:	€ 668.761,00

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa complessiva è composta da una parte fissa e da una parte variabile e che tale ripartizione tra parte fissa e parte variabile indicata nel PEF è pari al 40,33% per la parte fissa e al 59,67% per la parte variabile (sulla base dell'equivalenza definita dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, allegato 1, punto 3, e di quanto stabilito nella citata deliberazione ARERA n.363/2021/R/rif);

Dato atto, altresì, che per l'anno 2022 si ritiene opportuno confermare la ripartizione dei costi già applicata negli anni precedenti pari al 51,10% per le utenze domestiche e al 48,90% per le utenze non domestiche;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sono quelle riportate nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Visto l'allegato "A" alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati per il calcolo delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intendono applicare per il 2022;

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Dato atto che al Capo III del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti sono indicate le fattispecie per le quali si dà luogo a misure agevolative della tassa sui rifiuti, consistenti in esenzioni e riduzioni tariffarie, in particolare:

- riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio (art. 19);
- riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso (art. 20);
- riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo (art. 21);
- esenzioni e agevolazioni (art. 22);

Atteso che per il finanziamento delle esenzioni e delle agevolazioni previste all'art. 22 del citato Regolamento comunale sono stati previsti appositi stanziamenti di spesa a carico del bilancio di previsione 2022-2024, per l'anno 2022, alla missione 1, programma 4, macroaggregato 4, per un totale di € 6.000,00;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:

presenti:	n.	13
astenuti:	n.	2 (Francesco Facciuto, Valeria Motta)
votanti:	n.	11
<i>favorevoli:</i>	<i>n.</i>	<i>11</i>
<i>contrari:</i>	<i>n.</i>	<i>--</i>

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale;

DELIBERA

- 1) Di approvare il preambolo alla presente deliberazione, che costituisce parte integrale e sostanziale della stessa;
- 2) Di approvare i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti, relative all'anno 2022, allegati sotto la lettera A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, in parte derogati, ex art. 57-bis D.L. n. 124/2019, dai limiti minimi e massimi previsti dal DPR n. 158/1999;
- 3) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti, allegate sotto la lettera B) quali parti integranti e sostanziali, a partire dal 1° gennaio 2022, qui di seguito riprodotte:

Utenze domestiche

Componenti nucleo familiare	Numero utenze	Superficie totale	Tariffa quota fissa [€/m ²]	Tariffa quota variabile[€]
1	1.587	138.202	€ 0,42476	€ 58,0092
2	2.025	216.789	€ 0,45894	€ 71,4606
3	1.775	182.967	€ 0,51264	€ 79,8677
4	1.037	121.144	€ 0,54682	€ 88,2748
5	275	33.105	€ 0,57611	€ 105,0890
>5	57	7.377	€ 0,60052	€ 117,6997

Utenze non domestiche

Attività economica	Numero utenze	Superficie totale parte fissa	Superficie totale parte variabile	Tariffa quota fissa [€/m ²]	Tariffa quota variabile[€/m ²]
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	31	8.983	8.983	€ 0,37544	€ 0,5240
Cinematografi e teatri	1	1.906	1.906	€ 0,18772	€ 0,2396
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	237	147.629	133.570	€ 0,56316	€ 0,7829
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	18	20.634	20.634	€ 0,82597	€ 1,1519
Stabilimenti balneari	0	0	0	€ 0,60070	€ 0,8340
Esposizioni, autosaloni	8	10.207	10.207	€ 0,47869	€ 0,6742
Alberghi con ristorante	6	5.828	5.828	€ 1,12632	€ 1,5737
Alberghi senza ristorante	4	5.559	5.559	€ 0,89167	€ 1,2398
Case di cura e riposo	5	2.928	2.928	€ 1,76456	€ 2,4492
Ospedali	0	0	0	€ 1,21079	€ 1,6855
Uffici e agenzie,	113	25.619	25.569	€ 1,42667	€ 1,9891
Banche, istituti di credito e studi professionali	98	10.407	10.111	€ 0,86351	€ 1,2062
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	60	11.109	11.109	€ 1,32342	€ 1,8453
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	1.065	1.065	€ 1,68948	€ 2,3613
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6	1.334	1.334	€ 0,77904	€ 1,0880
Banchi di mercato beni durevoli	48	1.435	1.435	€ 1,67070	€ 2,3294
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	36	2.101	2.101	€ 1,38913	€ 1,9364
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	27	2.844	2.844	€ 0,96676	€ 1,3548
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	26	8.447	8.447	€ 1,02307	€ 1,4059
Attività artigianali di produzione beni specifici	223	127.159	97.926	€ 0,51623	€ 1,4235
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	23	6.648	6.648	€ 2,67500	€ 3,7545
Mense, birrerie, amburgherie	5	1.949	1.949	€ 2,62807	€ 3,5947
Bar, caffè, pasticcerie	36	3.024	3.024	€ 2,90965	€ 3,9941
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	21	3.474	3.474	€ 1,89597	€ 2,6441
Plurilicenze alimentari e/o miste	1	200	200	€ 2,44974	€ 3,4190
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	15	911	911	€ 3,75439	€ 4,7930
Ipermercati di generi misti	2	3.565	1.505	€ 2,57176	€ 3,5867
Banchi di mercato genere alimentari	19	549	549	€ 6,49510	€ 9,0715
Discoteche, night club	3	1.253	1.253	€ 0,93860	€ 1,2781

4) Di stabilire che la ripartizione dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani , per l'anno 2022, tra utenze domestiche e non domestiche, è la seguente:

Descrizione	Costi fissi	%	Costi variabili	%
Utenze domestiche	341.736,87	51,10%	505.707,06	51,10%
Utenze non domestiche	327.024,13	48,90%	483.934,94	48,90%
Totale utenze	668.761,00	100,00%	989.642,00	100,00%

5) Di dare atto che alle tariffe applicate dal Comune in esecuzione della presente deliberazione sarà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 504/1992, nella misura determinata dalla Provincia di Monza e della Brianza;

6) Di dare atto che al Capo III del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti sono indicate le fattispecie per le quali si dà luogo a misure agevolative della tassa sui rifiuti, consistenti in esenzioni e riduzioni tariffarie;

7) Di stabilire che, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, il versamento della tassa sui rifiuti sia previsto alle seguenti scadenze:

1^ rata "acconto"	1° agosto 2022	pari al 33% del tributo calcolato con le tariffe relative all'anno 2021
2^ rata "acconto"	30 settembre 2022	pari al 33% del tributo calcolato con le tariffe relative all'anno 2021
3^ rata "saldo"	2 dicembre 2022	saldo del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno 2022 dedotti gli acconti pagati
unica soluzione	2 dicembre 2022	intero tributo calcolato sulla base delle tariffe dell'anno 2022

8) Di stabilire che le misure tariffarie approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2022;

9) Di stabilire che alle tariffe indicate nella presente deliberazione si applica la disposizione prevista all'art. 1, c. 169, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

10) Di stabilire che la presente deliberazione, a norma dell'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000, costituisce allegato al bilancio di previsione degli esercizi 2022-2024.

Successivamente:

Vista l'urgenza di deliberare il presente, per dare corso all'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti per il corrente anno 2022 da porre in riscossione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese :

presenti: n. 13
astenuti: n. 2 (Francesco Facciuto, Valeria Motta,)
votanti: n. 11
favorevoli: n. 11
contrari: n --

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

ALLEGATO A)

CONCOREZZO

UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
	Indice Ka	Indice Kb
1	0,87	1,38
2	0,94	1,70
3	1,05	1,90
4	1,12	2,10
5	1,18	2,50
6	1,23	2,80
utenze senza componenti	1,05	1,90

UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione attività economica		PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
		Indice Kc	Indice Kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	0,40	3,28
Cinematografi e teatri	2	0,20	1,50
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	0,60	4,90
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	0,88	7,21
Stabilimenti balneari	5	0,64	5,22
Esposizioni, autosaloni	6	0,51	4,22
Alberghi con ristorante	7	1,20	9,85
Alberghi senza ristorante	8	0,95	7,76
Case di cura e riposo	9	1,88	15,33
Ospedali	10	1,29	10,55
Uffici e agenzie	11	1,52	12,45
Banche, istituti di credito e studi professionali	12	0,92	7,55
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	13	1,41	11,55
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	1,80	14,78
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	0,83	6,81
Banchi di mercato beni durevoli	16	1,78	14,58
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	17	1,48	12,12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	1,03	8,48
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	1,09	8,80
Attività artigianali di produzione beni specifici	20	0,55	8,91
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	21	2,85	23,50
Mense, birrerie, amburgherie	22	2,80	22,50
Bar, caffè, pasticcerie	23	3,10	25,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24	2,02	16,55
Plurilicenze alimentari e/o miste	25	2,61	21,40
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	26	4,00	30,00
Ipermercati di generi misti	27	2,74	22,45
Banchi di mercato genere alimentari	28	6,92	56,78
Discoteche, night club	29	1,00	8,00

ALLEGATO B)

Comune di CONCOREZZO

UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Numero utenze	Superficie totale
1	1.587	138.202
2	2.025	216.789
3	1.775	182.967
4	1.037	121.144
5	275	33.105
>5	57	7.377
TOTALE	6.756	699.584

PARTE FISSA				PARTE VARIABILE			
Indice Ka	Superficie normalizzata	Tariffa quota fissa [€/m²]	Gettito fisso [€]	Indice Kb	Utenze equivalenti	Tariffa quota variabile[€/m²]	Gettito variabile [€]
0,87	120.235,48	€ 0,42476	€ 58.702,46	1,38	2.189,92	€ 58,0092	€ 92.054,72
0,94	203.781,75	€ 0,45894	€ 99.492,18	1,70	3.442,16	€ 71,4606	€ 144.693,32
1,05	192.115,77	€ 0,51264	€ 93.796,51	1,90	3.371,93	€ 79,8677	€ 141.741,16
1,12	135.681,28	€ 0,54682	€ 66.243,55	2,10	2.178,33	€ 88,2748	€ 91.567,43
1,18	39.063,90	€ 0,57611	€ 19.072,13	2,50	688,50	€ 105,0890	€ 28.941,52
1,23	9.073,71	€ 0,60052	€ 4.430,05	2,80	159,60	€ 117,6997	€ 6.708,88
			€ 699.951,89		12.030,44		€ 505.707,06

COSTI FISSI FINANZIATI DALLE UTENZE DOMESTICHE
TARIFFA UNITARIA FISSA

€ 341.736,87
€ 0,49

COSTI VARIABILI FINANZIATI DALLE UTENZE DOMESTICHE
TARIFFA UNITARIA VARIABILE

€ 505.707,06
€ 42,04

UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione attività economica	Numero utenze	Superficie totale		PARTE FISSA				PARTE VARIABILE				TARI 2022 [€/m²]	
		parte fissa	parte variabile	Indice Kc	Superficie normalizzata	Tariffa quota fissa [€/m²]	Gettito fisso [€]	Indice Kd	Superficie normalizzata	Tariffa quota variabile[€/m²]	Gettito variabile [€]		
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	1	8.983	8.983	0,40	3.593,20	€ 0,37544	€ 3.372,57	3,28	29.464,24	€ 0,5240	€ 4.707,38	€ 0,8995
Cinematografi e teatri	2	1	1.906	1.906	0,20	381,20	€ 0,18772	€ 357,79	1,50	2.859,00	€ 0,2396	€ 456,77	€ 0,4274
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	237	147.629	133.570	0,60	88.577,40	€ 0,56316	€ 83.138,58	4,90	654.493,00	€ 0,7829	€ 115.571,86	€ 1,3460
Campesghi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	18	20.634	20.634	0,88	18.157,92	€ 0,82597	€ 17.042,99	7,21	148.771,14	€ 1,1519	€ 23.768,57	€ 1,9779
Stabilimenti balneari	5	0	0	0	0,64	-	€ 0,60070	€ 0,00	5,22	-	€ 0,8340	€ 0,00	€ 1,4347
Esposizioni, autosaloni	6	8	10.207	10.207	0,51	5.205,57	€ 0,47869	€ 4.885,94	4,22	43.073,54	€ 0,6742	€ 6.881,69	€ 1,1529
Alberghi con ristorante	7	6	5.828	5.828	1,20	6.993,60	€ 1,12632	€ 6.564,18	9,85	57.405,80	€ 1,5737	€ 9.171,49	€ 2,7000
Alberghi senza ristorante	8	4	5.559	5.559	0,95	5.281,05	€ 0,89167	€ 4.956,78	7,76	43.137,84	€ 1,2398	€ 6.891,96	€ 2,1315
Case di cura e riposo	9	5	2.928	2.928	1,88	5.504,64	€ 1,76456	€ 5.166,64	15,33	44.886,24	€ 2,4492	€ 7.171,29	€ 4,2138
Ospedali	10	0	0	0	1,29	-	€ 1,21079	€ 0,00	10,55	-	€ 1,6855	€ 0,00	€ 2,8963
Uffici e agenzie	11	113	25.619	25.569	1,52	38.940,88	€ 1,42667	€ 36.549,83	12,45	318.334,05	€ 1,9891	€ 50.958,41	€ 3,4158
Banche, istituti di credito e studi professionali	12	98	10.407	10.111	0,92	9.574,44	€ 0,86351	€ 8.986,55	7,55	76.338,05	€ 1,2062	€ 12.553,27	€ 2,0697
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	13	60	11.109	11.109	1,41	15.663,69	€ 1,32342	€ 14.701,91	11,55	128.308,95	€ 1,8453	€ 20.499,41	€ 3,1687
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	14	1.065	1.065	1,80	1.917,00	€ 1,68948	€ 1.799,29	14,78	15.740,70	€ 2,3613	€ 2.514,83	€ 4,0508
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	6	1.334	1.334	0,83	1.107,22	€ 0,77904	€ 1.039,23	6,81	9.084,54	€ 1,0880	€ 1.451,40	€ 1,8670
Banchi di mercato beni durevoli	16	48	1.435	1.435	1,78	2.554,30	€ 1,67070	€ 2.397,46	14,58	20.922,30	€ 2,3294	€ 3.342,67	€ 4,0001
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbieri, estetista	17	36	2.101	2.101	1,48	3.109,48	€ 1,38913	€ 2.918,55	12,12	25.464,12	€ 1,9364	€ 4.068,30	€ 3,3255
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	27	2.844	2.844	1,03	2.929,32	€ 0,96676	€ 2.749,45	8,48	24.117,12	€ 1,3548	€ 3.853,10	€ 2,3216
Carrozzeria, officina, elettrauto	19	26	8.447	8.447	1,09	9.207,23	€ 1,02307	€ 8.641,89	8,80	74.333,60	€ 1,4059	€ 11.875,98	€ 2,4290
Attività artigianali di produzione beni specifici	20	223	127.159	97.926	0,55	69.937,45	€ 0,51623	€ 65.643,15	8,91	872.520,66	€ 1,4235	€ 181.021,74	€ 1,9397
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	21	23	6.648	6.648	2,85	18.946,80	€ 2,67500	€ 17.783,43	23,50	156.228,00	€ 3,7545	€ 24.952,92	€ 6,4295
Mense, birrerie, amburgherie	22	5	1.949	1.949	2,80	5.457,20	€ 2,62807	€ 5.122,12	22,50	43.852,50	€ 3,5947	€ 7.006,14	€ 6,2228
Bar, caffè, pasticcerie	23	36	3.024	3.024	3,10	9.374,40	€ 2,90965	€ 8.798,79	25,00	75.600,00	€ 3,9941	€ 12.078,31	€ 6,9038
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24	21	3.474	3.474	2,02	7.017,48	€ 1,89597	€ 6.586,59	16,55	57.494,70	€ 2,6441	€ 9.185,70	€ 4,5401
Plurilicenze alimentari e/o miste	25	1	200	200	2,61	522,00	€ 2,44974	€ 489,95	21,40	4.280,00	€ 3,4190	€ 683,80	€ 5,8687
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	26	15	911	911	4,00	3.644,00	€ 3,75439	€ 3.420,25	30,00	27.330,00	€ 4,7930	€ 4.366,40	€ 8,5474
Ipermercati di generi misti	27	2	3.565	1.505	2,74	9.768,10	€ 2,57176	€ 9.168,32	22,45	33.787,25	€ 3,5867	€ 12.786,75	€ 6,1585
Banchi di mercato generi alimentari	28	19	549	549	6,92	3.799,08	€ 6,49510	€ 3.565,81	56,78	31.172,22	€ 9,0715	€ 4.980,26	€ 15,5666
Discoteche, night club	29	3	1.253	1.253	1,00	1.253,00	€ 0,93860	€ 1.176,06	8,00	10.024,00	€ 1,2781	€ 1.601,49	€ 2,2167
TOTALE	1.086	416.767	371.069			348.417,65		€ 327.024,13		3.029.023,56		€ 544.399,88	

COSTI FISSI FINANZIATI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE
TARIFFA UNITARIA FISSA

€ 327.024,13
€ 0,94

COSTI VARIABILI FINANZIATI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE
TARIFFA UNITARIA VARIABILE

€ 483.934,94
€ 0,16

Anno 2021				
Componenti nucleo familiare	Numero utenze	Superficie totale	Tariffa quota fissa [€/m²]	Tariffa quota variabile[€/m²]
1	1.564	140.994	€ 0,48955	€ 57,4581
2	2.003	214.766	€ 0,52893	€ 70,7817
3	1.538	173.872	€ 0,59083	€ 79,1090
4	1.068	125.612	€ 0,63022	€ 87,4362
5	265	31.801	€ 0,66398	€ 104,0907
>5	67	8.265	€ 0,69212	€ 116,5816
TOTALI	6.525	695.310	€ 391.347,82	€ 483.695,23

Anno 2020				
Componenti nucleo familiare	Numero utenze	Superficie totale	Tariffa quota fissa [€/m²]	Tariffa quota variabile[€/m²]
1	1.600	121.575	€ 0,46013	€ 65,8807
2	2.066	193.525	€ 0,49715	€ 81,1574
3	1.524	139.832	€ 0,55532	€ 90,7053
4	1.065	106.885	€ 0,59235	€ 100,2532
5	273	28.763	€ 0,62408	€ 119,3491
>5	74	8.674	€ 0,65052	€ 133,6709
TOTALI	6.622	599.254	€ 316.708,34	€ 562.195,00

Anno 2021			
Attività economica	Numero utenze	Superficie totale	TARI 2021 [€/m²]
Cat. 1	33	9.443	€ 0,9733
Cat. 2	1	1.906	€ 0,4651
Cat. 3	228	138.278	€ 1,4569
Cat. 4	17	20.278	€ 2,1404
Cat. 5	0	0	€ 1,5530
Cat. 6	8	10.207	€ 1,2468
Cat. 7	6	5.828	€ 2,9215
Cat. 8	4	5.559	€ 2,3070
Cat. 9	5	2.928	€ 4,5613
Cat. 10	0	0	€ 3,1346
Cat. 11	109	29.436	€ 3,6964
Cat. 12	99	10.440	€ 2,2396
Cat. 13	60	11.175	€ 3,4291
Cat. 14	14	1.065	€ 4,3830
Cat. 15	6	1.334	€ 2,0202
Cat. 16	0	0	€ 4,3288
Cat. 17	34	2.001	€ 3,3255
Cat. 18	27	2.844	€ 2,5115
Cat. 19	26	8.447	€ 2,6310
Cat. 20	205	86.592	€ 2,0170
Cat. 21	25	6.899	€ 6,9549
Cat. 22	5	1.949	€ 6,7423
Cat. 23	36	3.299	€ 7,4784
Cat. 24	21	3.474	€ 4,9131
Cat. 25	0	0	€ 5,8687
Cat. 26	14	819	€ 9,3012
Cat. 27	2	3.565	€ 6,6644
Cat. 28	0	0	€ 16,8439
Cat. 29	2	1.316	€ 2,4024
TOTALE	987	369.082	

GETTITO TARIFFA FISSA 374.499,18
GETTITO TARIFFA VARIABILE 462.870,77
TOTALE GETTITO 837.369,96

Anno 2020			
Attività economica	Numero utenze	Superficie totale	TARI 2020 [€/m²]
Cat. 1	38	11.110	€ 0,9646
Cat. 2	1	1.906	€ 0,4574
Cat. 3	211	135.602	€ 1,4434
Cat. 4	17	20.278	€ 2,1211
Cat. 5	0	0	€ 1,5384
Cat. 6	9	10.451	€ 1,2366
Cat. 7	6	5.828	€ 2,8956
Cat. 8	4	5.559	€ 2,2856
Cat. 9	5	2.816	€ 4,5184
Cat. 10	0	0	€ 3,1059
Cat. 11	115	29.766	€ 3,6630
Cat. 12	97	10.116	€ 2,2197
Cat. 13	61	11.086	€ 3,3981
Cat. 14	15	1.079	€ 4,3443
Cat. 15	6	1.334	€ 2,0023
Cat. 16	48	1.435	€ 4,2897
Cat. 17	32	1.919	€ 3,5662
Cat. 18	28	3.214	€ 2,4899
Cat. 19	27	8.845	€ 2,6041
Cat. 20	127	70.961	€ 2,0202
Cat. 21	81	16.153	€ 2,1079
Cat. 22	24	6.079	€ 6,8959
Cat. 23	5	1.949	€ 6,6706
Cat. 24	36	3.299	€ 7,4011
Cat. 25	18	2.971	€ 4,8688
Cat. 26	0	0	€ 6,2937
Cat. 27	15	865	€ 9,1487
Cat.			

COMUNE DI **CONCOREZZO**

COSTI TOTALI **€ 1.658.403,00**
piano finanziario

PERCENTUALE DI COPERTURA **100,00%**

Gettito taxa rifiuti 2022 **€ 1.658.403,00**

PERCENTUALE COSTI FISSI	40,33%
PERCENTUALE COSTI VARIABILI	59,67%
COSTI FISSI	€ 668.761,00
COSTI VARIABILI	€ 989.642,00



UTENZE DOMESTICHE	
PERCENTUALE DEI COSTI FINANZIATI DALLE UTENZE DOMESTICHE	51,10%
COSTI FISSI FINANZIATI DALLE UTENZE DOMESTICHE	€ 341.736,87
COSTI VARIABILI FINANZIATI DALLE UTENZE DOMESTICHE	€ 505.707,06
	€ 847.443,93

UTENZE NON DOMESTICHE	
PERCENTUALE DEI COSTI FINANZIATI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE	48,90%
COSTI FISSI FINANZIATI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE	€ 327.024,13
COSTI VARIABILI FINANZIATI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE	€ 483.934,94
	€ 810.959,07